

Pochi, sapienti colpi di penna.....

<< Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato>>.

Questa, la testuale previsione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante "Disposizioni urgenti relative all'Unire ed alle scommesse ippiche" (G.U.R.I. serie generale n. 69 del 24/03/2003).

Pochi, sapienti colpi di penna ed anche l'anagrafe equina è "servita".

Dico sapienti, perché tempi, modalità e contenuti dimostrano una assai rara capacità politica di saper fiutare cosa fare e come farlo, "cavalcando"- è il caso di dire - ogni sia pur fugace occasione.

E sono in impaccio, perché se dal contenuto della norma in questione ho modo di scoprire che la "organizzazione" e la "gestione" dell'anagrafe equina è attribuita all'Unire, devo riconoscere, facendo ammenda, un eccesso di presunzione nell'avere sinora ritenuto, evidentemente errando, che l'esercizio di simili funzioni dovesse essere (*rectius*, fosse) inscindibilmente e prioritariamente correlato a garantire gli aspetti di sanità animale e di sanità pubblica che credevo esulassero dalle attribuzioni dell'Unire e dai compiti istituzionali del Ministero delle politiche agricole.

Avevo, infatti, la (quasi) certezza che, sebbene astrattamente diverse, e pertanto teoricamente scindibili, l'organizzazione e la gestione di una qualsiasi anagrafe animale implicassero anche lo svolgimento di compiti ed attività di identificazione degli animali e di registrazione delle aziende, certo quali attività meramente strumentali ma anche necessariamente prodromiche e funzionali a quella; di più, che senza di esse non fosse possibile neanche solo ipotizzare un'anagrafe.

Ed avevo inoltre sinora ritenuto che le attività di identificazione e registrazione delle aziende rientrassero nei precipui compiti dei servizi veterinari non perché nessun'altra professionalità fosse in grado di svolgerle ma in quanto necessitavano di essere "organizzate" e "gestite" rispettando un'unica *ratio* ed avendo di mira un unico obiettivo: la *ratio* di raccordare sotto un unico denominatore le specifiche finalità contenute nelle diverse normative veterinarie, ancorché settoriali, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata capacità di intervento e controllo sanitario, preventivo e successivo.

E così ritenevo di poter ritrovare la medesima *ratio* e lo stesso obiettivo anche nel caso degli equini, poiché essi dovrebbero tutt'ora:

- far parte degli equidi, specie animali rientranti in quelle destinabili al consumo umano ai sensi della direttiva 64/433/CEE, come modificata (decreto legislativo n. 286/94 e successive modifiche);
- essere animali le cui condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi sono disciplinate dalla direttiva 90/426/CEE (D.P.R. n. 243/94);
- rientrare nelle definizioni di "animali" ed "animali da azienda" di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 336/99, di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo sulle talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e loro prodotti;

- essere animali da identificare ai sensi delle decisioni della Commissione 93/623/CEE come modificata da ultimo dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/68/CE;
- essere animali assoggettabili alle prescrizioni stabilite con D.P.R. n. 317/'96, di attuazione della direttiva 92/102/CEE in materia di identificazione degli animali e registrazione della aziende, tenuto conto, in particolare, della previsione contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera a), di detto regolamento;
- essere animali i cui scambi intracomunitari ed importazioni da Paesi terzi sono assoggettati alle modalità di controllo veterinario stabilite dalle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (decreti legislativi n. 28/93, e n. 93/93);
- essere animali soggetti a malattie anche zoonosiche e le aziende che li contengono (aziende, come noto, nel senso di qualunque luogo in cui anche transitoriamente...) assoggettabili anche a provvedimenti sanitari cautelari;
- essere animali cui possono essere somministrati farmaci anche secondo le modalità dell'uso improprio, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;
- essere animali assoggettati alle norme di benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione.

Ma sono queste appena citate, materie che interessano ancora la sanità pubblica e quella animale ? Sono queste materie che richiederebbero di essere "organizzate" e "gestite" rispettando principalmente quell'unica *ratio* ed avendo di mira quell'unico obiettivo ?

Se lo sono, allora non riesco più a mettere ordine in quelle (quasi) certezze prima possedute, poiché un altro soggetto istituzionale dovrà <<organizzare e gestire>> l'anagrafe equina, e, si badi, sulla base delle "...linee guida e dei principi stabiliti dal "solo" (*l'aggiunta è mia*) Ministro delle politiche agricole e forestali...", che, peraltro, non si ha modo alcuno di dubitare che non provvederà ad assicurare anche le finalità di carattere sanitario.

A me pareva tuttavia necessario, quasi scontato, che lo strumento "anagrafe" dovesse assumere "prioritariamente" una valenza sanitaria, costituendo una delle poche possibilità di correlare i contenuti sottesi alle normative appena sopra citate - peraltro non esclusivi né limitati ai soli equini - in un più complesso, ma finalmente organico "Sistema" d'intervento veterinario interdisciplinare e multi-settoriale di cui quegli stessi contenuti ne costituiscono, pertanto, gli elementi fondanti, giustificativi di una valenza "prioritariamente sanitaria": con un esito, perciò, esattamente opposto alla scelta legislativa effettuata.

Ma perché tanta circospezione se non si dubita che la diversa scelta non giungerà ad assicurare anche le finalità di carattere sanitario ? Perché, il malevolo esercizio che dovrebbe indurre ogni giurista a chiedersi il perché di una data formulazione normativa, non può prescindere dall'interrogarsi in ordine alla sua occasionalità o se, invece, quella stessa formulazione non riproponga, quale ulteriore manifestazione, una medesima logica di "politica legislativa" già perseguita in altre occasioni, in campi analoghi ma con identici scopi; ovvio, solo un esercizio teorico, in quanto tale passibile di verifica sperimentale il cui risultato potrà essere anche negativo.

Ed in questo esercizio, ritrovo nella mente - solo per citare alcuni recenti esempi - i contenuti de:

- la proposta di legge (d'iniziativa parlamentare) recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio equino", Atto Camera n. 2806, presentato il 30 maggio 2002, il cui articolo 3, comma 1, in una formulazione assai più grossolana, precorre i contenuti dell'attuale decreto-legge nella parte in cui stabiliva che <<....il Ministero delle

politiche agricole e forestali, in collaborazione con l'UNIRE, istituisce e realizza l'anagrafe equina articolata per razza, tipologia e diffusione territoriale. L'UNIRE è tenuta, con proprio personale, a tenere ed aggiornare i dati raccolti mediante un monitoraggio costante. >>. (Sia detto per inciso, la grossolanità della formulazione risiede 1) nell'utilizzo del verbo "istituire"; 2) nella limitazione dell'articolazione per razza, tipologia e diffusione; 3) nella limitazione intrinseca alla frase "L'UNIRE è tenuta, con proprio personale"; 4) nell'aver creato una dipendenza logico-sintattica tra la frase riportata nel punto 3) e la successiva, relativa alla tenuta ed aggiornamento dei dati raccolti, poiché implicitamente, ma in modo comunque inequivoco, anche la raccolta dati avrebbe dovuto esser fatta "con proprio personale");

- il decreto del Ministro delle politiche agricole 27 marzo 2002 in materia di etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo;
- il decreto del Ministro della salute di concerto con quello delle politiche agricole e forestali 17 giugno 2002 in materia di trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;
- il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con quello delle politiche agricole 27 giugno 2002 in materia di etichettatura del latte fresco;
- i decreti del Ministro delle politiche agricole 30 agosto 2002 e 13 dicembre 2002 che affermano la competenza del medesimo Ministero in ordine alla <<...vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine>> demandata a quelli che vengono definiti Organismi indipendenti e che, tuttavia, riferiscono al medesimo Ministero <<... le inadempienze riscontrate e le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria...>>.

Così continuando, risalgo ad alcuni dei contenuti della legge 9 marzo 2001, n. 49 di conversione in legge decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per **encefalopatie spongiformi bovine** e delle proteine a basso rischio etc...), nella parte in cui stabiliscono:

- a) che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura possa avvalersi, oltre che dei Nuclei specialistici dei C.C. e della G.d.F., anche del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi previsti dalla medesima legge (*insomma, un vero Corpo d'Armata*) che, si ricorda, riguardano anche i controlli su depositi e magazzini destinati all'ammasso delle proteine animali a basso rischio nonché sugli impianti di incenerimento anche se presenti negli stabilimenti di macellazione;
- b) la possibilità d'istituire, con decreto del Ministro delle politiche agricole, appositi nuclei agroalimentari forestali "al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato", e si badi alla mancanza di ogni riferimento - che sarebbe stato limitativo - alle sole operazioni ed interventi previsti da legge in questione;
- c) l'attribuzione al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi - contestualmente posto dalla stessa legge in commento alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole - di "...un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto Sanità" "...in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali (ancora una volta, quindi, disancorati dalle finalità specifiche della legge) "che comporta", testualmente, "...un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria";
- d) la possibilità, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di assumere, limitatamente all'anno 2001, personale (senza alcun'altra specificazione di profilo né qualifica)

mediante selezione “ per (soli) titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per “i soli esterni” mentre per quello già in servizio solo per titoli “...previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia” mentre l'allora Ministero della sanità, ai sensi della medesima legge, è autorizzato, “...per una sola volta” ad indire “concorsi pubblici” per i posti vacanti nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario e “concorso riservato al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo” per le vacanze nell'organico delle qualifiche dirigenziali di secondo livello;

- e) che “I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della violazione degli obblighi e prescrizioni previste dal presente decreto (decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, poi convertito nella legge in questione) vengano destinati all'Agenzia (per le erogazioni in agricoltura) per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e all'art. 28, primo comma, lettere b) e c) del decreto (sempre del medesimo Ministro) del 22 gennaio 2001” (*provvedimenti, questi, riguardanti modalità di gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici etc...*). Così, le finalità agricole-zootecniche sono finanziate con le entrate provenienti dall'irrogazione di sanzioni dipendenti da violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie!).

Tutti contenuti, siano essi già vigenti o anche solo proposti, che, su questioni che ritenevo essere di prevalente, se non esclusiva competenza sanitaria, meglio veterinaria (*sì, anche l'etichettatura delle carni bovine, dei prodotti ittici e del latte e derivati dovrebbero esserlo! Basterebbe avere riguardo non al solo obiettivo della informazione del consumatore ma, altresì, alla funzione di acclaramento di un processo produttivo verificato sotto il profilo igienico-sanitario ai fini dell'immissione in commercio del prodotto alimentare: e chi attua queste verifiche durante la produzione e nelle fasi successive della distribuzione ?*), hanno come riferimento non Istituzioni ed Organi a tale valenza bensì, principalmente, il Ministero delle politiche agricole e forestali persino quando si verte su questioni che attengono esclusivamente alla “sicurezza alimentare”.

La “sicurezza alimentare”, per l'appunto ! Perché ricordo, ancora, l'articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2, titolato “Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche”, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, che, utilizzando lo strumento del Fondo per lo sviluppo per l'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, riconduceva sin dal dicembre del 2000, in modo quasi profetico, anche “...il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.”, sotto l'egida del medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali.

Dicevo in modo profetico - meglio programmatico - perché penso alla germinazione di quel seme gettato nel terreno dell'indifferenza sanitaria ed ora sbocciato nei contenuti della proposta di legge recante “Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare”, Atto Camera n. 2504, presentata l'8 marzo 2002 (ed altre analoghe), che individua ancora una volta nel Ministro delle politiche agricole e forestali in vero *deus ex machina* della sicurezza alimentare, attribuendo, inoltre e conseguentemente, all'Ispettorato repressioni frodi e, una volta di più, al Corpo forestale dello Stato - per il quale ultimo, all'interno dell'Atto parlamentare in questione, si prevede, molto accortamente e con lungimiranza, il riordino - compiti e funzioni in tale materia !

Ecco preannunciati i prossimi, imminenti, colpi di penna !

E se, da un lato, quel malevolo esercizio sottoposto alla verifica sperimentale sin qui effettuata sembra avere condotto a tutt'altro che a un risultato negativo e che, di per ciò stesso, non possa essere neanche scambiato per il vaneggiamento del sottoscritto, dall'altro e prima ancora, a me pare occorra tributare sinceri onori all'eccelsa, ulteriore manifestazione della capacità politico-istituzionale di alcuni esponenti di Governo di saper porre, anche indirettamente, ossia, nel caso di specie, attraverso proposte legislative d'iniziativa parlamentare - cioè non governativa - solide basi per la concreta possibilità di diretta gestione di questioni, a ragion veduta, ritenute fondamentali per la stessa sopravvivenza del complesso sistema sociale, produttivo ed economico interno ed in vista dell'ulteriore, contestuale possibilità di divenire, se non l'unica, la principale, legittima interfaccia in tutti i settori involti nella problematica "sicurezza alimentare" sia sullo stesso piano interno che sotto il profilo negoziale comunitario ed internazionale; tributo che v'è fatto sin d'ora, anche se le aspettative dovessero andare deluse, poiché restano comunque segni tangibili di reale sensibilità ed interesse, di reale determinazione nel proporre, affermare e difendere le proprie posizioni ed i principi ad esse sottesi tanto da convincere anche altri a farsene addirittura promotori, avendo al contempo dimostrato che il tutto non era la solita esternazione occasionale né estemporanea ma paziente ed intelligente costruzione di una strategia.

Medesimo, profondo apprezzamento che, tornando alla questione "anagrafe equina", corre comunque l'obbligo di indirizzare anche per la maestria del complesso e completo contenuto legislativo riassunto in quella succinta eppur densa prescrizione del decreto-legge del 25 marzo 2003.

Perché, a parte il buon esito, colpiscono una serie di elementi, non da ultimo la tempistica nell'ottenimento del risultato anche sotto l'aspetto della possibilità del relativo finanziamento.

Ecco i pochi, sapienti colpi di penna:

a partire dalla collocazione dell'attribuzione della competenza in materia di anagrafe, di fatto al Ministero delle politiche agricole, solo nel comma 11 dell'unico articolo 1, e così "celata" da ben 10 precedenti comma corrispondenti in *toto* con la titolazione del decreto-legge;

all'accurato rifuggire dalla scelta di verbi quali "creare" od "istituire", sostituiti con il più lieve "organizzare";

all'utilizzo della parola "anagrafe" in luogo delle più dirompenti "banca dati";

all'assenza di ulteriori, perniciose specificazioni dopo il sostantivo "anagrafe", quale sarebbe stata l'aggiunta di "nazionale";

alla dichiarata esclusione di qualsivoglia onere aggiuntivo a carico dello Stato.

A quanto è servita l'esperienza dell'anagrafe bovina !

Ed in questa magistrale sapienza scrittoria e, soprattutto, contenutistica vedo profilarsi l'equazione "meno dico più interpreto", a totale beneficio di chi dovesse porre o porsi qualche interrogativo di troppo, alcuni dei quali dovranno però attendere da altri la risposta:

- se l'anagrafe deve essere solo "organizzata" significa che è già esistente ?
- come farà l'Unire a organizzare e gestire l'anagrafe attesa l'inesistenza di strutture territoriali proprie ? Forse mediante il ricorso all'utilizzo di apposite convenzioni - ben inteso del tutto legittime
 - con le associazioni di categoria, comprese quelle che da tempo gestiscono gli specifici libri

genealogici delle razze equine ? ! O ricorrendo all'attribuzione dei compiti, anche in eventuale aggiunta alle già citate associazioni, in tutto o in parte al Corpo forestale dello Stato, reso nel tempo depositario di funzioni impensabili per altri e che spaziano dall'ambiente alla salute passando per la tutela agro-alimentare e forestale ?

- come è possibile affermare che non vi siano oneri aggiuntivi a carico dello Stato nell'organizzare e gestire un'anagrafe, suscitando fors'anche un pizzico di invidia, unita a rispetto, per tale ulteriore merito ? Forse finanziando tale attività, comprese le eventuali convenzioni con le associazioni di categoria, mediante quello stesso mutuo decennale di 150 milioni di euro che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Unire (articolo 1, comma 1, del decreto-legge) ? Ma non è anch'esso un onere sia pure a parziale carico del bilancio dello Stato attesa la contestuale previsione dell'erogazione di un contributo annuo da parte di quello stesso Stato "in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui" (*e così, neanche una tantum !*) ?
- la previsione dell'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ancorché "... integrato con i sistemi informativi regionali..." (art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), non viola, ancor di più ora, le competenze regionali nella parte in cui il comma 1 dell'articolo 15 del d.lgs. citato dispone "l'obbligatorietà", anche da parte delle regioni, di avvalersi dei suoi servizi ancorché qualificati di "interesse pubblico" ?
- ed è l'anagrafe equina, materia attribuibile alle competenze dell'Unire e, tramite esso, ancora allo Stato (Min Pol. Agr.)?

E qui aspetto anche i vari Governatori regionali, ché, se già in presenza del decreto legislativo n. 112/'98, ed anzi ancor prima, sproloquiavano, sapientemente imbeccati, in ordine all'inadeguatezza dell'anagrafe bovina dovuta all'imperdonabile mancanza dei famosi "nodi regionali" ed alle "colpe" della gestione veterinaria, cosa faranno, ora, in costanza della modifica del Titolo V della Costituzione, fulgido esempio, peraltro, della traduzione in termini legislativi - ahimè persino di rango costituzionale - della capacità politica di dire in uno tutto ed il suo contrario?

Continueranno a crogiolarsi nel nuovo "giocchino" messo a loro disposizione dalla c.d. clausola di cedevolezza, che, a partire dalle questioni afferenti al settore comunitario, consente a chi dovrebbe fare di non fare e, contestualmente, l'esatto reciproco ? E, in attesa di conoscere il contenuto definitivo del "penelopese" disegno di legge La Loggia, sia attuativo che esplicativo (*ma ne dubito fortemente*) di quella Legge Cost. 18 ottobre 2001 n. 3, si chiederanno ad esempio: in quale materia, tra quelle elencate all'articolo 117 Cost., novellato dalla citata Legge Costituzionale, rientri l'anagrafe animale ? di quale competenza si tratti, se esclusiva o concorrente ? se permanga o meno l'obbligo per le regioni di avvalersi dei servizi del SIAN ? o si riterranno soddisfatti poiché tale Sistema è già integrato con i sistemi informativi regionali ?

Indagheranno: del perché si sia prevista ed introdotta la competenza dell'Unire in materia di anagrafe equina solo ora ed, in più, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza ? circa la legittimità dell'estensione fattuale a tale anagrafe della "coperta" offerta dalla <<...straordinaria necessità ed urgenza...>> di "...stabilizzazione finanziaria....." dell'Unire, la sola invece ad essere formalmente giustificata insieme al servizio di raccolta delle scommesse ippiche ?

Riterranno, infine, di dover impugnare per manifesta lesione delle attribuzioni in materie (forse) di loro spettanza, il decreto-legge e la sua eventuale conversione se, nella parte *de qua*, dovesse mantenere l'attuale formulazione oppure stabiliranno, ovviamente di concerto, che il sorgere di una tale lesione, seppur di carattere giuridico, non abbia valore e rilievo in sé essendo invece inscindibilmente dipendente dalla specie animale considerata nella norma, e pertanto, esclusa al momento, possa e debba se mai riguardare la sola specie bovina la cui drammaticamente nota patogenicità può estendere i suoi effetti giungendo persino a ledere principi costituzionali ? !

E chi dovrà invece interrogarsi: circa l'esistenza o meno di una pregressa competenza dell'Unire in materia di anagrafe equina; di come questa sia stata finora, se lo è stata, organizzata e gestita e da chi; di come mai, a fronte di una stima Istat di circa 350.000 di equidi presenti in Italia, l'Unire, competente in modo certo e diretto sugli equidi identificati nei libri genealogici, pari solo al 30% di quella stessa popolazione, abbia improvvisamente a cuore anche la restante parte ? E l'anagrafe, riguarderà i soli equini, come scritto, od anche gli altri equidi ? E nel caso vi fosse una tale limitazione, chi si occuperà degli altri equidi (compresi quelli già registrati nei libri genealogici) e chi dell'anagrafe delle altre specie animali ? E quale nuovo provvedimento di "stabilizzazione finanziaria" occorrerà inventarsi per farvi fronte "senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato" se il Ministero dell'economia puntualmente si oppone a qualsiasi siffatta spesa anche se dipendente da "obblighi" comunitari ? Ed alle brutte, vi sarà l'ulteriore esercizio interpretativo che condurrà all'inevitabile affermazione che "...l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina riguarda solo quanto di competenza dell'Unire" essendo cioè limitata proprio a solo quel 30% di equidi registrati mentre, con il medesimo esercizio, la restante parte è da sempre di competenza altrui ?

In attesa delle risposte che ognuno, per la parte di propria spettanza, vorrà darsi, convivremo con un'anagrafe bovina di prevalente interesse ed intervento sanitario ed una equina, organizzata e gestita invece dall'Unire grazie ad una scelta di "politica legislativa" che non sembra certo essere dipesa dall'improvvisa scoperta di competenze proprie e specifiche sinora misconosciute di quella stessa Unione, quali quelle relative alle normative veterinarie sopra ricordate; convivenza, mi auguro, di breve durata perché spero nell'imminente, definitiva ma reale "devoluzione" grazie alla quale, cessato ogni altro "giochino" dilatorio, avremo 20 anagrafi moltiplicate per il numero delle specie animali censibili, che saranno (ancora un'altra speranza) almeno alimentate correttamente e tempestivamente in ragione della diretta responsabilità "organizzativa e gestoria" dei satrapi regionali.

Ma se nel frattempo qualcuno dovesse ancora persistere nell'affermare **che l'organizzazione e la gestione di** un'anagrafe non implicano necessariamente l'identificazione degli animali né la registrazione delle aziende, ché anzi, proprio in applicazione e stretta osservanza delle normative molto più sopra ricordate, questi resteranno compiti demandati alla "responsabilità" dei veterinari, allora sento più che mai vicino l'utilizzo pericolosamente strumentale dell'interpretazione letterale in luogo di quella teleologica corretta, quale mezzo per disancorare, sin da subito, la responsabilità dovuta alla mera "organizzazione e gestione" da quella degli interventi, ripeto, necessariamente presupposti; e dovremmo così chiederci come sarebbe possibile procedere - ammesso che qualcuno lo volesse ancora ed altri vi acconsentissero - all'identificazione degli animali ed alla registrazione delle aziende attraverso scelte (forse) sanitarmente corrette, in presenza di una preesistente anagrafe "zootecnica" con un contenuto specifico suo proprio: non sarebbero forse quelle stesse scelte sanitarie non più libere ma necessitate ? e non sarebbe questo un modo di rischiare di vedersi addossate una volta di più responsabilità non solo proprie, in modo analogo a precedenti non troppo lontani ?

Sotto un unico profilo mi sento sicuro: nel caso degli equini non si avrà alcuno "sforamento" delle quote latte, e così nessun intervento veterinario *ad adiuvandum*, allora richiesto e compiuto e, benché meritorio, mai riconosciuto.

Ed infine una necessaria precisazione. Di quanto detto, é unico autore e responsabile il solo sottoscritto senza alcun avallo, neanche ipotetico, dell'Amministrazione di cui faccio parte: in sostanza, nessuna regia né strategia occulta.

Ah, dimenticavo di dirlo: non sono un veterinario, e scusate se sono andato oltre quei pochi, sapienti colpi di penna di cui volevo discorrere !

Cesare Carteny